



## INFORMATIVA DEL MEDICO COMPETENTE

### A TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Elemento di novità è invece costituito dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio".

Si precisa che **la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.**

Con il nuovo **decreto legge n.105 del 23/07/2021**, viene **prorogato lo stato di emergenza** connesso alla diffusione del virus Covid-19 **fino al 31 dicembre 2021** e con esso tutte le misure emergenziali adottate fino ad oggi.

Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, in vigore dal 23/07/2021, all'art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 mentre all'art. 6 stabilisce che "i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e che le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente." Per quanto riguarda le situazioni di fragilità, il DL, all'art. 9, proroga al 31 ottobre (non al 31 dicembre come lo stato di emergenza) la tutela dei lavoratori individuati fragili ai sensi del Cura Italia (per le condizioni di disabilità, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche e terapie salvavita). Per questi lavoratori, ritorna la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, laddove compatibile con la situazione organizzativa lavorativa, oppure di assentarsi avvalendosi del trattamento in regime di ricovero ospedaliero senza valutazione ai fini del comporta. La tutela reintrodotta dal decreto e cessata al 30 giugno 2021, viene retroattivamente reintrodotta dal 1° luglio 2021. L'INPS in data 6.08.2021 ha dato ulteriori indicazioni: <https://www.inps.it/inps-comunica/coronavirus-le-misure-dellinps/cura-italia-limpegnodellinps/tutele-per-malattia-quarantena-e-lavoratori-fragili>

In merito ai lavoratori "fragili", la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l'INPS erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in smart working.

Per accedere alla misura di tutela sarà sempre necessario essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992) e/o della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.





### Di seguito i profili procedurali

1. Il **lavoratore** si rivolge al suo medico curante per il rilascio del certificato comprovante la condizione di fragilità peraltro già accertata dalle autorità sanitarie competenti.
2. Consegna il suddetto certificato al proprio datore di lavoro al fine di attuare le tutele previste dalla legge, (Smart Working o assenza dal lavoro in altri casi)
3. Il **lavoratore** richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
4. Il **Dirigente scolastico** attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente e **fornirà al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'azienda.**
5. Il **medico competente**, sulla base delle risultanze, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19)".
6. Il **Dirigente scolastico**, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

A disposizione per una proficua collaborazione continuativa, a prosieguo di quanto già occorso, porgo i miei più cordiali saluti.

Il vostro medico competente





**FAC SIMILE**

**Richiesta attivazione sorveglianza sanitaria**

Spett. Dirigente,

Con la presente il/la sottoscritto/a (nome) \_\_\_\_\_

(cognome) \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente in (città) \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,

**MANSIONE**

Collaboratore scolastico

Amministrativo

Docente

Tecnico di laboratorio

**CHIEDE**

di inoltrare al medico competente richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19.

Cordialmente.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

